

SCHEMA DI CONTRATTO

Gara per la fornitura in opera di apparecchiature ed opere annesse per la
sala radiologica
della Casa Circondariale di Torino

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA DI TORINO

Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura in opera di apparecchiature ed opere annesse per la sala radiologica della Casa Circondariale di Torino.

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ nella sede del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di _____.

Avanti a me _____ Ufficiale Rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione Penitenziaria, sono presenti:

- Il Dr. _____ nell'Amministrazione Penitenziaria, domiciliato agli effetti del presente contratto in _____, nella sede del suddetto Provveditorato il quale interviene a questo atto quale funzionario rappresentante l'Amministrazione stessa, giusta attribuzione del Dr. _____, Provveditore Regionale.

- il Sig. [_____], in rappresentanza dell'Impresa [_____], con sede in [_____], capitale sociale Euro [_____], iscritta al Registro delle Imprese di [_____], codice fiscale e partita IVA [_____], (di seguito il "Fornitore");

OPPURE

il Sig. [_____], in rappresentanza dell'Impresa [_____], con sede in [_____], capitale sociale Euro [_____], iscritta al Registro delle Imprese di [_____], codice fiscale e partita IVA [_____], nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:

[_____], con sede in [_____], via [_____] capitale sociale di Euro [_____], iscritta al Registro delle Imprese di [_____] al n. [_____], codice fiscale e partita IVA [_____], in persona del legale rappresentante [_____];

[_____], con sede in [_____], via [_____] capitale sociale di Euro [_____], iscritta al Registro delle Imprese di [_____] al n. [_____], codice fiscale e partita IVA [_____], in persona del legale rappresentante [_____]

(di seguito il “Fornitore”)

OPPURE

il Sig. [_____], in rappresentanza del Consorzio [_____] con sede in [_____], via [_____] iscritto al Registro delle Imprese di [_____] al n. [_____], codice fiscale e partita IVA [_____], per conto delle seguenti imprese consorziate:

[_____], con sede in [_____], via [_____] capitale sociale di Euro [_____], iscritta al Registro delle Imprese di [_____] al n. [_____], codice fiscale e partita IVA [_____], in persona del legale rappresentante [_____];

[_____], con sede in [_____], via [_____] capitale sociale di Euro [_____], iscritta al

Registro delle Imprese di [_____] al n. [_____], codice fiscale e partita IVA [_____], in persona del legale rappresentante [_____]

(di seguito il “Fornitore”)

Il comparente Sig. _____ dichiara di intervenire alla stipula e firma del presente contratto in nome e per conto dell’Impresa _____, a ciò debitamente autorizzato, in quanto _____ della stessa, come risulta dal certificato della _____ che si allega al presente contratto per farne parte integrante.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. _____ ha la piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente l’Impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e

PREMESSO CHE:

- a) L’Amministrazione Contraente ha indetto una gara comunitaria, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, a procedura ristretta – di cui al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. [_____] del [_____] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. [_____], per l’esecuzione della fornitura di apparecchiature ed opere annesse per la sala radiologica della Casa Circondariale di Torino;
- b) il “Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alla precedente lettera a);
- c) Il Fornitore ha prestato a favore dell’Amministrazione Contraente la cauzione definitiva, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni di cui al Contratto; tale documento, anche se non materialmente allegato al presente Contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- d) Il Fornitore ha stipulato con primario istituto assicurativo e di gradimento dell'Amministrazione Contraente, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto e per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione Contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. Tale documento, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro;
- e) Il Fornitore ha altresì presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- f) Il Fornitore dichiara che il Capitolato speciale d'appalto e i relativi allegati, nonché il Bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati e, comunque, tutta la documentazione di gara, ancorché non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- g) Il Fornitore dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto, e dal disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione delle stesse;

Dovendosi ora addvenire alla stipula di formale contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale:

Il Provveditorato Regionale Penitenziaria di _____ C.F. n. _____;

L'Impresa _____: C.F. n. _____.

CIÒ PREMESSO

Le parti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1 Le Premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2. DEFINIZIONI

2.1 Nell'ambito del Contratto si intende per:

- A. Amministrazione Contraente / Appaltante / Aggiudicatrice: il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e della Valle d'Aosta, in qualità di Amministrazione Contraente dell'appalto oggetto del presente Contratto;
- B. Direzione: la Direzione della Casa Circondariale di Torino - Via Pianezza n. 300 - presso cui deve essere eseguita la fornitura;
- C. Capitolato speciale d'appalto / Capitolato: documento cartaceo reso in forma scritta, avente per oggetto le prestazioni per l'esecuzione della fornitura, composto da n. 29 articoli e n. 7 allegati.;
- D. Disciplinare di gara: documento cartaceo reso in forma scritta, avente per oggetto le modalità di esecuzione e di aggiudicazione della gara;
- E. Contratto: documento cartaceo reso in forma scritta, stipulato dall'Amministrazione Contraente con il fornitore, per l'esecuzione della fornitura;
- F. Fornitore: l'impresa [o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio] che è risultato aggiudicatario della fornitura e che stipula il Contratto, obbligandosi nei confronti dell'Amministrazione Contraente a quanto nello stesso previsto;
- G. Gara: gara comunitaria, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, a procedura ristretta, indetta dall'Amministrazione Contraente per l'affidamento della fornitura in opera delle apparecchiature e delle opere annesse per la sala raggi della Casa Circondariale di Torino;
- H. Importo Contrattuale: l'importo contrattuale che, l'Amministrazione Contraente sarà effettivamente tenuta a corrispondere al Fornitore;
- I. Locali/luoghi: ogni locale/luogo destinato alla sala raggi e locali annessi della Casa Circondariale di Torino;

2.2 Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

ART. 3 OGGETTO

- 3.1 Il Contratto ha ad oggetto la fornitura in opera di apparecchiature ed opere annesse per la sala raggi della Casa Circondariale di Torino come meglio descritta nel capitolato speciale d'appalto e negli atti di gara.
- 3.2 La fornitura, oggetto del Contratto, dovrà essere eseguita, alle condizioni, norme, prescrizioni e patti, contenuti nel presente Contratto, nel Capitolato speciale d'appalto (**all. 1**) e nei suoi allegati (**all. 1 al capitolato, all. 2 al capitolato, All. 6 al capitolato**) che fanno parte integrante del presente atto e di cui il fornitore si dichiara pienamente edotto.
- 3.3 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto l'appalto si intende regolato, altresì, dal D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e da ogni altra norma di legge vigente in materia di appalti pubblici e di Contabilità di Stato.

ART. 4 IMPORTO CONTRATTUALE

- 4.1 L'importo Contrattuale, determinato sulla base delle risultanze del verbale di aggiudicazione del _____, è pari ad Euro [_____], IVA esclusa e compresi gli oneri per la sicurezza, ed è così suddiviso:
- a) Euro ____ (97% circa) _____ - per la fornitura di quanto indicato al comma 1 dell'art. 5 del presente contratto;
 - b) Euro ____ (3% circa) _____ - per la fornitura di quanto indicato al comma 2 dell'articolo 5 del presente contratto.
- 4.2 L'importo contrattuale deve intendersi come remunerativo della fornitura oggetto del Contratto e comprensivo delle prestazioni del personale, di ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni spesa principale, accessoria e di carattere fiscale, nonché di ogni altro onere derivante al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, fatta eccezione per gli oneri espressamente posti a carico dell'Amministrazione Contraente nel Capitolato speciale d'appalto.

ART. 5 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

5.1 La fornitura comprende, a carico del Fornitore:

- a) la fornitura in opera di alcune attrezzature radiologiche per l'esecuzione, la digitalizzazione, informatizzata ed integrata, dell'attività diagnostica e la successiva archiviazione delle immagini prodotte;
- b) l'esecuzione delle opere accessorie per la razionalizzazione, ottimizzazione e revisione degli ambienti costituenti il complesso denominato "sala radiologica" e degli annessi impianti;

5.2 La fornitura, inoltre, comprende:

- a) l'attività di formazione e avviamento a tutto il personale coinvolto nell'utilizzo delle nuove attrezzature;
- b) la garanzia, l'assistenza "full risk" e la manutenzione di tutti i prodotti forniti, con servizio "on site" onnicomprensivo di tutti i pezzi di ricambio (all-inclusive) e degli accessori nella formula "tutto compreso", per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data del collaudo, con esito positivo, previsto all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

5.3 Per ulteriori dettagli in merito alla fornitura in questione si rinvia a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

6.1 La fornitura delle attrezzature e delle opere annesse indicate al comma 1 dell'art. 5 del presente contratto dovrà essere terminata entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna da parte del tecnico incaricato.

6.2 La fornitura delle attività indicate al comma 2 dell'art. 5 del presente contratto avrà durata di tre anni decorrenti dalla data del collaudo, con esito positivo, previsto all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

- 7.1 Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati.
- 7.2 Il Fornitore si obbliga ad espletare la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa.
- 7.3 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. quattro, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto, secondo quanto specificato nel Capitolato speciale d'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, fatta eccezione per gli oneri posti espressamente a carico dell'Amministrazione Contraente nel Capitolato speciale d'appalto.
- 7.4 Il Fornitore si impegna, inoltre, ad espletare la fornitura nel pieno rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate, secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto. A tal fine l'Amministrazione Contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
- 7.5 Il Fornitore si impegna ad espletare la fornitura avvalendosi di personale specializzato, numericamente adeguato, avente adeguata qualificazione e munito delle certificazioni e previste dalla vigente legislazione. L'elenco del personale del Fornitore che sarà impiegato nell'espletamento della fornitura dovrà essere comunicato dal Fornitore alla Direzione della Casa circondariale di Torino. Il personale dovrà attenersi alle norme di comportamento fissate dalla Direzione ed accedere ai locali della Casa circondariale di Torino nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e accesso in vigore per essi, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

7.6 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della fornitura che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.

7.7 Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

7.8 Il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati nonché il risarcimento dei danni cagionati dal personale stesso all'Amministrazione Contraente, alla Direzione e/o a terzi.

ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

8.1 Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

8.2 Il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale regolarmente assunto e numericamente adeguato ed a corrispondere ai propri dipendenti i trattamenti retributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi applicabili, ed i contributi dovuti. Al fine di verificare il rispetto di tali obblighi, l'Amministrazione Contraente si riserva, nel corso dell'esecuzione del Contratto, la facoltà di procedere a controlli sullo stato di regolare assunzione e sulla situazione retributiva dei lavoratori impiegati per l'espletamento della fornitura e di richiedere al Fornitore la documentazione attestante la regolarità dell'assunzione e l'avvenuta corresponsione degli importi dovuti a tali dipendenti. Nel caso in cui siano riscontrate delle irregolarità o sia comunque emerso che il Fornitore non abbia adempiuto a tali obblighi, l'Amministrazione Contraente può sospendere la corresponsione degli importi dovuti al Fornitore fino a quando quest'ultimo non dimostri di aver rimosso le suddette irregolarità, fatta salva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 15.

8.3 Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

8.4 Il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza degli impegni derivanti dal Contratto Collettivo di lavoro e degli Accordi, Regionali e non, integrativi e si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

8.5 Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi ed integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

8.6 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

8.7 Il Fornitore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

ART. 9 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

9.1 Il pagamento dell'importo contrattuale di Euro _____, relativo alla fornitura di quanto previsto al comma 1 - Lettera A - dell'articolo 4 del presente contratto, sarà effettuato in una unica soluzione, senza aumento di prezzo, su presentazione di regolare fattura, intestata al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Torino, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 18 del capitolato.

9.2 Il pagamento dell'importo contrattuale di Euro _____, relativo alla fornitura di quanto previsto al comma 1 - Lettera B - dell'articolo 4 del presente contratto, verrà suddiviso in 3 (tre) rate posticipate, ogni rata sarà pagata alla scadenza di ogni singolo anno di garanzia, senza aumento di prezzo, su presentazione di regolare fattura, intestata al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Torino, entro 60 (sessanta) giorni previa acquisizione della dichiarazione di regolare servizio rilasciata dalla Direzione della Casa Circondariale di Torino.

9.3 Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo di mandato su apposita apertura di credito del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Torino sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Agenzia o

Filiale ____, in __, Via __, A.B.I. _____, C.A.B._____. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione Contraente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9.4 In espressa deroga al Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (art. 5) nel caso in cui il ritardo nel pagamento non sia superiore a 60 giorni, l'Amministrazione Contraente non sarà tenuta a corrispondere interessi di mora, mentre qualora il ritardo nel pagamento si protragga per più di 60 giorni, a partire dal 60° giorno l'Amministrazione Contraente dovrà corrispondere interessi di mora calcolati al tasso della Banca Centrale Europea senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.

ART. 10 ASSICURAZIONE

10.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore, quanto dell'Amministrazione Contraente, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto anche se eseguite da parte di terzi, inclusi i danni da trattamento dei dati personali.

10.2 Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento dell'Amministrazione Contraente, a beneficio dell'Amministrazione Contraente e dei terzi e per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione Contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da trattamento dei dati personali, ecc...

10.3 I massimali della polizza assicurativa non sono inferiori a Euro 1,5 milioni per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti

dell'Amministrazione Contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.

10.4 Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione Contraente e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 11 SUBAPPALTO

11.1 E' vietato il subappalto per ciò che attiene la fornitura e posa in opera delle apparecchiature.

Il subappalto è ammesso, se richiesto all'atto dell'offerta, esclusivamente per l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche accessorie.

11.2 Il caso di inadempimento da parte del Fornitore al divieto di cui al precedente comma, l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 12 PENALI

12.1 Il Fornitore si impegna a svolgere la fornitura con la diligenza e la cura volute dall'art. 1176 del codice civile e sarà, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel corso dello stesso.

12.2 Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali, per la fornitura di quanto previsto al comma 1 dell'art. 5 del presente contratto, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore delle penali nei casi e secondo gli importi indicati nell'articolo 17 del Capitolato speciale d'appalto.

12.3 Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali, per la fornitura di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 del presente contratto, l'Amministrazione Contraente applicherà al

Fornitore delle penali nei casi e secondo gli importi indicati nell'articolo 21 del Capitolato speciale d'appalto.

12.4 L'Amministrazione Contraente dovrà far pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 5 (cinque) giorni dalla data della comunicazione. Trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, l'Amministrazione Contraente sarà libera di applicare la penale.

12.5 L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti al Fornitore ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 13 del presente contratto senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

12.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

12.7 Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ART. 13 DEPOSITO CAUZIONALE

13.1 Il Fornitore, in conformità a quanto previsto nell'articolo 21 del Disciplinare di gara, ha costituito la cauzione definitiva, a favore dell'Amministrazione Contraente, a garanzia degli impegni contrattuali, per un importo di euro _____ (_____) pari al 5% dell'Importo Contrattuale mediante _____ n. _____ del _____ rilasciata da _____ con sede in _____ ed autenticata nella firma dal Dott. _____ notaio in _____ in data _____.

13.2 Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione Contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto in relazione al medesimo.

- 13.3 La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione Contraente opererà per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Fornitore nei suoi confronti, l'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo garantito a suo favore.
- 13.4 Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione Contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.
- 13.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- 13.6 La garanzia, verrà svincolata nella misura del 65% (sessantacinque per cento) alla data del rilascio, con esito positivo, del collaudo previsto dall'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto e, il restante 35% (trentacinque per cento) al termine del periodo di garanzia e degli adempimenti manutentivi previsti dall'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 14 RISERVATEZZA

- 14.1 Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
- 14.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
- 14.3 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 14.4 Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.

14.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

14.6 Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

ART. 15 RISOLUZIONE

15.1 Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente nei confronti dell'Amministrazione Contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio, quest'ultima può assegnare al Fornitore, a mezzo raccomandata A/R, un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento. Trascorso tale termine senza che l'inadempimento sia cessato, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il Contratto.

15.2 In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione Contraente possa risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) interruzione della fornitura che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di Gara di cui alle premesse;
- d) utilizzo, nell'esecuzione della fornitura, di personale non dipendente, fatto salvo l'utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;
- f) mancata copertura assicurativa dei rischi ai sensi dell'art. 10, in qualsiasi momento della durata del Contratto;
- g) mancato pagamento delle penali a qualsiasi titolo comminate ai sensi dell'art. 12;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 14;

- i) nel caso in cui sia emerso che il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi o non abbia presentato la documentazione richiesta dall'Amministrazione Contraente ai sensi dell'art. 8;
- j) qualora fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- k) violazione delle prescrizioni relative al subappalto di cui all'art. 11;
- l) cessione a terzi del Contratto in violazione dell'art. 18;
- m) cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni dell'art. 18.

15.3 Gli inadempimenti, che fossero constatabili mediante controlli documentali o visite di controllo dirette, verranno contestati facendo pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 8 (otto) giorni dalla data della comunicazione. In entrambi i casi, trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, l'Amministrazione Contraente sarà libera di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo.

15.4 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

15.5 Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c..

ART. 16 ESECUZIONE IN DANNO

16.1 Fermi i rimedi di cui al precedente articolo ed indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi, qualora il Fornitore ometta di eseguire la fornitura oggetto del Contratto, entro i termini e con le modalità indicate nello stesso, l'Amministrazione Contraente, avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione della fornitura ad altri fornitori in danno del Fornitore e di addebitargli i costi sostenuti a fronte degli stessi, detraendo il relativo importo dalla prima fattura successiva emessa dal Fornitore oppure portandola in diminuzione della cauzione.

ART. 17 RECESSO

17.1 Nel corso dell'esecuzione del Contratto l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal Contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni da darsi al Fornitore mediante Raccomandata A/R. In tale ipotesi l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a corrispondere al Fornitore un importo pari a quello dovuto sino a tutto il mese precedente a quello in cui viene esercitato il recesso.

17.2 L'Amministrazione Contraente si riserva inoltre la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del Contratto, venga emanata una normativa, anche interna, che disciplini diversamente il Servizio radiologico della Casa Circondariale di Torino. In tal caso l'Amministrazione Contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata della fornitura, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Fornitore almeno due mesi prima della cessazione totale del Servizio.

17.3 L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso, ai sensi dell'art. 1373 c.c, in caso di giusta causa mediante comunicazione da darsi al Fornitore mediante Raccomandata A/R.

17.4 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'esecuzione della Fornitura;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

- 17.5 Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di recesso sopra previste, l'Amministrazione Contraente procederà a recuperare l'importo della fornitura non ancora eseguita dal fornitore portandola in diminuzione della cauzione.
- 17.6 Il Fornitore ha diritto di recedere anticipatamente dal Contratto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440.
- 17.7 Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di recesso sopra previste, il Fornitore, dalla data di efficacia del recesso, cesserà tutte le prestazioni contrattuali nei confronti dell'Amministrazione Contraente, assicurando che tale cessazione non comporti ad essi danno alcuno. Inoltre il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.,

ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

- 18.1 E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
- 18.2 E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.

18.3 In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.

18.4 In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e 20 del Contratto.

ART. 19 FORO COMPETENTE

19.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di [_____].

19.2 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 20 SPESE CONTRATTUALI

20.1 Le spese inerenti alla stipula ed alla esecuzione del presente contratto, compresa la tassa di bollo e di registro, ed ogni altro eventuale onere fiscale, comunque dovuto in conseguenza del presente atto, sono tutte a carico del Fornitore. L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ART. 21 ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO

21.1 Il presente contratto, vincolante per il Fornitore fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione Contraente solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo, a norma

delle vigenti disposizioni di Legge, ad avvenuta registrazione da parte dell'Organo di Controllo.

ART. 22 COMUNICAZIONI

22.1 Qualsiasi comunicazione tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore derivante, collegata o connessa al Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata a mezzo raccomandata A.R., eventualmente anticipata via fax, al domicilio delle Parti come qui di seguito indicato:

Amministrazione Contraente _____

Il Fornitore _____

22.2 Ogni modifica al domicilio dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore, come sopra indicato, dovrà essere comunicata alle altre Parti.

Il predetto Dott. _____ nell'accennata sua qualità, accetta il presente contratto in forma pubblica, che, previa lettura fattami ad alta ed intelligibile voce, viene da me Ufficiale Rogante sottoscritto con le parti contraenti.

Il presente contratto, redatto in tre originali su carta resa bollata, uno dei quali rimarrà depositato presso di me, Ufficiale Rogante, mentre l'altro sarà inviato all'Ufficio del Registro ed il terzo all'amministrazione appaltante consta di n. _____ fogli di cui n. _____ pagine interamente scritte e n. _____ righe della presente pagina oltre alle sottoscrizioni.

La corresponsione della tassa di bollo sarà effettuata al momento della registrazione del contratto (cir. Min. Finanze - Dir. Gen. delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari Prot. n. 88572 del 20.06.1941).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL FORNITORE

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'UFFICIALE ROGANTE

Si intendono specificatamente approvati, a norma dell'art. 1341 del C.C., gli articoli: 4 (importo contrattuale), 5 (descrizione della fornitura), 6 (tempi di esecuzione della fornitura), 7 (modalità di esecuzione della fornitura), 8 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 9 (modalità di fatturazione e pagamento), 10 (assicurazione), 11 (subappalto) 12 (penali), 13 (deposito cauzionale), 15 (risoluzione), 16 (esecuzione in danno), 17 (recesso), 18 (cessione del contratto – cessione dei crediti) e 19 (foro competente), 21 (esecutività del contratto), del presente Contratto;

nonché gli articoli 3 (obiettivi dell'appalto), 4 (esigenze generali della fornitura), 5 (oggetto della fornitura), 6 (opere accessorie), 7 (importo a base di gara), 8 (obbligo sopralluogo), 9 (materiale illustrativo), 10 (subappalto), 12 (prestazioni a carico aggiudicatario), 13 (responsabilità dell'aggiudicatario), 14 (tempi di consegna), 15 (modalità di consegna), 16 (installazione), 17 (penali), 18 (collaudo), 19 (formazione e avviamento), 20 (garanzie, assistenza e manutenzione ordinaria), 21 (penali per inesatto o mancato adempimento), 22 (assicurazione), 23 (brevetti industriali e diritto d'autore), 24 (licenze d'uso), 25 (regime dei prezzi), 26 (normative), 27 (richiamo a norme generali), 28 (controversie), 29 (allegati) del Capitolato speciale d'appalto.

IL FORNITORE

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM.NE

L'UFFICIALE ROGANTE

Indice

ART. 1	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	6
ART. 2.	DEFINIZIONI	6
ART. 3	OGGETTO	7
ART. 4	IMPORTO CONTRATTUALE	7
ART. 5	DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	8
ART. 6	TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	8
ART. 7	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	9
ART. 8	OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	10
ART. 9	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO	11
ART. 10	ASSICURAZIONE	12
ART. 11	SUBAPPALTO	13
ART. 12	PENALI	13
ART. 13	DEPOSITO CAUZIONALE	14
ART. 14	RISERVATEZZA	15
ART. 15	RISOLUZIONE	16
ART. 16	ESECUZIONE IN DANNO	17
ART. 17	RECESSO	18
ART. 18	CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI	19
ART. 19	FORO COMPETENTE	20
ART. 20	SPESE CONTRATTUALI	20
ART. 21	ESECUTIVITA' DEL CONTRATTO	20
ART. 22	COMUNICAZIONI	21